



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo	Galan
Fabio	Gava
Renato	Chisso
Giancarlo	Conta
Marialuisa	Coppola
Antonio	De Poli
Marino	Finozzi
Massimo	Giorgetti
Raffaele	Grazia
Antonio	Padoin
Floriano	Pra
Ermanno	Serrajotto
Raffaele	Zanon

n. 3637 del 13.12.2002

Segretario Antonio Menetto

OGGETTO: L. 3 agosto 1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici.

L'Assessore alla Difesa del Suolo, ai Lavori Pubblici e Protezione Civile Massimo Giorgetti, d'intesa con l'Assessore all'Urbanistica Antonio Padoin, riferisce quanto segue:

Il susseguirsi in questi ultimi anni di disastri idrogeologici quali l'alluvione del 1994, i fatti di Sarno, le alluvioni dell'autunno del 1998 e del 2000 e la tragedia di Soverato, ha portato all'evidenza della pubblica opinione la fragilità del territorio italiano nel legame tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di antropizzazione.

Conseguentemente la legge 03.08.98, n. 267 prevede che le Autorità di Bacino e Regioni adottino Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime.

Il P.A.I. viene a configurarsi come un piano territoriale di settore che attraverso criteri, indirizzi e norme deve consentire una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso, e che, in quanto "piano stralcio", deve inserirsi in maniera organica e funzionale nel processo di formazione del Piano di Bacino

Questo è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge 18.05.89, n. 183 e costituisce il principale strumento di un complesso sistema di pianificazione e programmazione finalizzato alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque.

Il PAI rappresenta allora il tassello di questo processo di programmazione teso ad assicurare la difesa del territorio dai dissesti dovuti a fenomeni di degrado geologico ed idraulico e a definire e programmare le azioni necessarie affinché non si vengano a verificare ulteriori condizioni di rischio.

Appare quindi nodale che l'analisi del territorio oltre a consentire l'individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, sia finalizzata anche a dettare norme di uso del territorio volte a garantire un adeguato livello di sicurezza e non consentire l'aggravio alla situazione di dissesto.

Per conseguire e soprattutto continuare ad assicurare un adeguato livello di sicurezza al territorio non è infatti sufficiente realizzare interventi di sistemazione, bisogna anche ricercare un uso del suolo compatibile con il sistema idrografico del bacino.

Le indagini svolte con l'ausilio di modelli idraulici di allagamento del territorio e quelle di carattere storico sulle piene del passato hanno evidenziato la possibilità che ampie superfici del territorio veneto possano essere interessate da fenomeni alluvionali. Evidentemente per molte delle aree a rischio individuate i danni

potrebbero essere mitigati dalla realizzazione di opportuni interventi di difesa, ai quali affidare il compito di un più efficace contenimento delle acque di piena del reticolo idrografico superficiale.

Però questo obiettivo non può essere perseguito soltanto in questo modo, ma anche e soprattutto mediante l'adozione di criteri più severi nell'uso del territorio, maggiormente rispettosi della sua realtà idrografica e delle sue peculiarità idrologiche ed ambientali.

Non vi è dubbio, infatti, che l'azione antropica, attraverso l'incremento progressivo della vulnerabilità del territorio, abbia contribuito ad accrescere il rischio idraulico in molte delle zone individuate, influenzando negativamente sui processi di trasformazione degli afflussi meteorici in portate e sottraendo ai corsi d'acqua aree di loro diretta o indiretta pertinenza.

L'urbanizzazione diffusa e, in alcuni casi, il diverso uso del suolo in agricoltura hanno contribuito, da una parte a modificare la particolare natura del regime idrologico dei fiumi, dall'altra ad incrementare sensibilmente i contributi specifici dei terreni, rispetto ai valori sui quali sono state dimensionate le opere di regimazione del sistema di scolo.

Dal punto di vista della conservazione del suolo, della difesa degli abitati e della sicurezza delle popolazioni occorre quindi sottoporre a verifica non solo gli aggregati attuali, come può fare il P.A.I., ma anche e soprattutto quelli di progetto, ben sapendo che, mentre i primi insistono già sul territorio, i secondi sono soltanto programmati e prospettici.

Proprio a tal fine nelle normative di attuazione dei P.A.I. in corso di approvazione da parte delle varie Autorità di Bacino, è stata introdotta una normativa che prevede, in sintesi, che l'approvazione di un nuovo strumento urbanistico, ovvero di varianti al vigente strumento urbanistico generale sia subordinata al parere della competente autorità idraulica individuata dalla Regione e che a tal fine debba essere redatto un apposito studio di compatibilità idraulica che, al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico del bacino preveda una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative.

Inoltre la normativa urbanistica ed edilizia a corredo dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti dovrà espressamente prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto dei criteri generali contenuti nel Piano di Assetto idrogeologico stesso. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi.

Pur in attesa della concreta entrata in vigore dei citati P.A.I., considerato che questa norma, in quanto può consentire il non aggravio delle attuali condizioni di squilibrio idraulico, è estremamente importante nella prevenzione dei dissesti idrogeologici, oltre che qualificante dell'azione regionale nel settore della difesa del suolo e dell'assetto territoriale, appare opportuno anticiparne l'applicazione per tutto il territorio regionale.

Ciò anche in considerazione di quanto disposto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento PTRC all'art. 10 - Direttive per le zone soggette a rischio idraulico: "Nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti Urbanistici debbono indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi o di servizio, misure di prevenzione previa individuazione sia dei siti più esposti ad esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza.", dalle direttive per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale di cui all'art. 12 del PTRC e di quanto previsto per le zone di tutela ai sensi art. 27 della L.R. 61/85, come precisato nella D.G.R. 2705/83 "Grafie e simbologie regionali unificate per la elaborazione degli strumenti urbanistici" e nella D.G.R. 616/96 "Grafie geologiche per la pianificazione".

Conseguentemente ogni nuovo strumento urbanistico, ovvero variante al vigente strumento urbanistico generale deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che, tenuto conto dei criteri generali contenuti nei P.A.I., riporti una valutazione delle interferenze che le nuove previsioni urbanistiche hanno con i dissesti idraulici presenti e delle possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare. Inoltre l'eventuale normativa urbanistica ed edilizia a corredo dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti dovrà

prevedere specifiche norme espressamente volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, regolamentando le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornendo indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi.

Evidentemente il grado di approfondimento e dettaglio dello studio di compatibilità idraulica deve rapportato agli effetti, in termini idraulici, delle nuove previsioni urbanistiche.

L'approvazione dello strumento urbanistico resta subordinata all'acquisizione del parere della competente autorità idraulica. In relazione alla opportunità di compendiare da un lato l'esigenza di ottimizzare l'efficacia di questa disposizione e dall'altro la necessità di non appesantire l'iter approvativo degli strumenti urbanistici, si dispone che tale parere sia reso, per le fattispecie di cui agli articoli 49 e 50 terzo comma della L.R. 61/85, dall'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio, mentre negli altri casi lo studio possa ritenersi approvato direttamente dall'Amministrazione comunale in sede di adozione dello strumento urbanistico.

Al fine di garantire una migliore funzionalità a questa disposizione si sono definite le modalità operative e indicazioni tecniche riportate nell'allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

L'Assessore alla Difesa del Suolo, ai Lavori Pubblici e Protezione Civile, Massimo Giorgetti, d'intesa con l'Assessore all'Urbanistica Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

L A G I U N T A R E G I O N A L E

UDITO il relatore Assessore alla Difesa del Suolo, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Massimo Giorgetti incaricato, d'intesa con l'Assessore all'Urbanistica Antonio Padoin, dell'istruzione dell'argomento ai sensi dell'art.33 - 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

VISTE le Leggi 18 maggio 1989, n. 183 e 3 agosto 1998, n. 267;

VISTE le LL.RR. n. 42/1984 e n. 65/1985 e loro successive modifiche e integrazioni;

VISTI i RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;

D E L I B E R A

1. le presenti disposizioni si applicano agli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico per i quali, alla data del presente provvedimento, non sia già concluso l'iter di adozione e pubblicazione compreso l'eventuale espressione del parere del Comune sulle osservazioni pervenute.
2. per gli strumenti di cui sopra dovrà essere redatta una specifica "Valutazione di compatibilità idraulica" dalla quale si desuma, in relazione alle nuove previsioni urbanistiche, che non viene aggravato l'esistente livello di rischio idraulico né viene pregiudicata la possibilità di riduzione, anche futura, di tale livello; l'elaborato di "valutazione" indicherà altresì le misure compensative introdotte nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni esposte;
3. di disporre che per le fattispecie di cui al punto 1 l'elaborato di "valutazione di compatibilità idraulica" si debba acquisire il parere favorevole dell'Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio; tale parere sostituisce, se ricorre la fattispecie, il parere precedentemente richiesto al Consorzio

di Bonifica ai sensi dell'art. 10 del P.T.R.C.; fermo restando l'obbligo, in capo al Genio Civile regionale, di articolare i contenuti del parere sentiti gli altri soggetti istituzionali competenti per la gestione idraulica per la parte di rispettiva competenza;

4. di disporre che per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, il tecnico estensore della variante dovrà asseverare la non necessità della valutazione idraulica; tale asseverazione sarà trasmessa all'Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio che potrà esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento;
5. di rinviare all'allegato documento, facente parte integrante del presente atto, per le necessarie indicazioni tecniche e per le modalità procedurali nella formazione della "valutazione di compatibilità idraulica";
6. di demandare a successivo provvedimento le opportune integrazioni alle D.G.R. 2705/83 e D.G.R. 615/96.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
- Dott. Antonio Menetto -

IL PRESIDENTE
- On. Dott. Giancarlo Galan -

Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici

Modalità operative e indicazioni tecniche

Ambito di applicazione

Al fine di consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idrogeologici, ogni nuovo strumento urbanistico dovrebbe contenere una valutazione, o studio, di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare.

Restano esclusi da questa disposizione gli strumenti urbanistici, generali o varianti, per i quali alla data del provvedimento di approvazione delle presenti indicazioni sia già concluso l'iter di adozione e pubblicazione compreso l'eventuale espressione del parere del Comune sulle osservazioni pervenute.

In relazione alla necessità di non appesantire l'iter procedurale la "valutazione" di cui sopra è necessaria solo per gli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico.

Infatti per talune varianti che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportare un'alterazione non significativa (p. es. modifiche alle NTA o RE che riguardino procedure o distanze; variazioni di gradi di protezione; obblighi di SUA, nuove aree di modesta entità) risulta non essere necessaria alcuna valutazione di carattere idraulico.

In tal caso, però, il tecnico estensore dello strumento urbanistico deve asseverare il ricorrere di questa condizione.

Qualora sullo studio di compatibilità idraulica si esprima l'Ufficio Regionale del Genio Civile il parere comprende, se ricorre la fattispecie, anche quello previsto dall'art. 10 del P.T.R.C.

La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili.

Caratteristiche generali della valutazione di compatibilità idraulica

Lo studio di compatibilità idraulica dovrà essere redatto da un tecnico di comprovata esperienza nel settore ed è allegato allo strumento urbanistico e ne dimostra la coerenza con le condizioni idrauliche del territorio.

Nella valutazione di compatibilità idraulica si deve assumere come riferimento tutta l'area interessata dallo strumento urbanistico in esame e cioè l'intero territorio comunale per i nuovi Piani Regolatori Generali o per le varianti generali al PRG ovvero le aree interessate dalle nuove previsioni urbanistiche, oltre che quelle strettamente connesse, per le varianti agli strumenti urbanistici vigenti.

Il grado di approfondimento e dettaglio della valutazione di compatibilità idraulica dovrà essere rapportato all'entità e, soprattutto, alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche. Conseguentemente in taluni casi lo studio di compatibilità idraulica potrà avere uno sviluppo limitato.

Per i nuovi strumenti urbanistici o per le varianti generali dovranno essere analizzate le problematiche di carattere idraulico, individuate le soluzioni di massima nonché fornite le prescrizioni per l'attuazione di queste nelle successive fasi di realizzazione delle previsioni urbanistiche (piani attuativi, progetti esecutivi, ecc.), ivi compresa l'eventuale necessità di ulteriori pareri in casi specifici.

Nel caso di varianti successive, per le analisi idrauliche di carattere generale si può anche fare rimando alla valutazione di compatibilità già esaminata in occasione di precedenti strumenti urbanistici.

Modalità di espressione del parere da parte del Genio Civile

Lo studio di compatibilità idraulica dovrà essere trasmesso all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio unitamente ad un estratto del progetto di nuovo strumento urbanistico utile per individuare le variazioni territoriali previste.

Il parere viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, trascorso tale termine il parere si intende reso come positivo, dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio, che si esprime anche sulla compatibilità dello strumento urbanistico in esame con i contenuti e le disposizioni in particolare del Piano di Assetto Idrogeologico e della pianificazione della Autorità di Bacino in generale.

Tale termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di integrazioni o chiarimenti.

Il parere viene reso senza necessità di esame da parte della Commissione Consultiva di cui all'art. 28 della L.R. 42/84

Nel caso di nuovi strumenti urbanistici o di varianti generali, il parere dovrà essere altresì visto dai Dirigenti delle Unità di Progetto Distretto Idrografico competenti per territorio.

Al fine dell'emissione del parere il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, dovrà sentire, per la parte di rispettiva competenza, tutti i soggetti istituzionali

competenti per la gestione idraulica, in particolare, qualora ricorra il caso di cui all'art. 10 del P.T.R.C., dovranno essere sentiti i Consorzi di Bonifica territorialmente interessati.

Una volta formalizzato il parere verrà trasmesso al Comune, alla Direzione regionale competente in materia di Urbanistica, alla Direzione regionale competente in materia di Difesa del Suolo e alle Unità di Progetto Distretto Idrografico competenti per territorio.

Il parere è acquisito dal Comune prima dell'adozione della variante. In tale sede il Comune da atto di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni ed indicazioni espresse nel parere stesso.

Nella fase transitoria di applicazione delle presenti indicazioni, per gli strumenti urbanistici adottati precedentemente alla pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione di Giunta Regionale e quindi senza lo studio di compatibilità idraulica, questo potrà essere redatto successivamente e il relativo parere acquisito in sede di controdeduzione alle osservazioni pervenute, senza necessità di nuova adozione dello strumento urbanistico.

Come detto, per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica.

Tale asseverazione deve essere inviata, prima dell'adozione della variante, all'Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio per una verifica. La struttura regionale entro trenta giorni dal ricevimento potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità idraulica. Decorso questo termine la verifica si intende positiva.

Principali contenuti della valutazione di compatibilità idraulica

Lo studio idraulico deve verificare l'ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti o potenziali e le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d'uso del suolo possono venire a determinare.

Nella valutazione devono essere verificate le variazioni della permeabilità e della risposta idrologica dell'area interessata conseguenti alle previste mutate caratteristiche territoriali nonché devono essere individuate idonee misure compensative, come nel caso di zone non a rischio di inquinamento della falda, il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque o la realizzazione di nuovi volumi di invaso, finalizzate a non modificare il grado di permeabilità del suolo e le modalità di risposta del territorio agli eventi meteorici.

Deve essere quindi definita la variazione dei contributi specifici delle singole aree prodotte dalle trasformazioni dell'uso del suolo e verificata la capacità della rete drenante di sopportare i nuovi apporti. In particolare, in relazione alle caratteristiche della rete idraulica naturale o artificiale che deve accogliere le acque derivanti dagli

afflussi meteorici, dovranno essere stimate le portate massime scaricabili e definiti gli accorgimenti tecnici per evitarne il superamento in caso di eventi estremi.

Al riguardo si segnala la possibilità di utilizzare, se opportunamente realizzate, le zone a standard "Fc" a Parco Urbano (verde pubblico) prive di opere, quali aree di laminazione per le piogge aventi maggiori tempi di ritorno.

È da evitare, ove possibile, la concentrazione degli scarichi delle acque meteoriche, favorendo invece la diffusione sul territorio dei punti di recapito con l'obiettivo di ridurre i colmi di piena nei canali recipienti e quindi con vantaggi sull'intero sistema di raccolta delle acque superficiali.

Ove le condizioni della natura litologica del sottosuolo e della qualità delle acque lo consentano, si può valutare la possibilità dell'inserimento di dispositivi che incrementino i processi di infiltrazione nel sottosuolo.

Resta del tutto evidente la necessità che la valutazione di compatibilità idraulica non deve fermarsi ad analizzare gli aspetti meramente quantitativi, ma deve verificare anche la compatibilità della qualità delle acque scaricate con l'effettiva funzione del ricettore.

Per quanto attiene le condizioni di pericolosità derivanti dalla rete idrografica maggiore si dovranno considerare quelle definite dal Piano di Assetto Idrogeologico. Potranno altresì considerarsi altre condizioni di pericolosità per la rete minore, derivanti da ulteriori analisi condotte da Enti o soggetti diversi.

Per le zone considerate pericolose la valutazione di compatibilità idraulica dovrà analizzare la coerenza tra le condizioni di pericolosità riscontrate e le nuove previsioni urbanistiche, eventualmente fornendo indicazioni di carattere costruttivo, quali ad esempio la possibilità di realizzare volumi utilizzabili al di sotto del piano campagna o la necessità di prevedere che la nuova edificazione avvenga a quote superiori a quelle del piano campagna.

Lo studio di compatibilità può altresì prevedere la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio, indicandone l'efficacia in termini di riduzione del pericolo.

Gli interventi realizzati in conseguenza dello studio di compatibilità idraulica sono ragguagliabili agli oneri di urbanizzazione primaria.

Venezia, 26.11.2002